

giustizia potranno trovare nella medesima. Questa disposizione insomma che, per quelli che sono legalmente autorizzati a rimanere all'estero per un determinato tempo, ha un effetto retroattivo, non sarebbe degna di una Camera legislativa.

Bisognerebbe adunque stabilire che almeno per quelli i quali hanno quest'autorizzazione per regio decreto continuasse la facoltà fino al termine stato loro concesso.

**JACQUIER.** Cette observation a été effectivement faite dans le sein de la Commission, et je crois qu'on y a répondu d'une manière fort simple; c'est que si cette permission de s'expatrier vient du Gouvernement, le Gouvernement peut présenter une autre loi par laquelle il retire cette concession; il n'y a donc pas de droits acquis.

Au surplus, il y a déjà un laps de temps assez long, car il faut remarquer qu'on vient de concéder un an à ceux qui sont hors de l'Europe, ce qui, joint aux trois mois portés par l'article premier, fait précisément 13 mois, terme plus que suffisant pour se repatrier. Il ne peut donc en résulter aucune espèce de préjudice.

**PRESIDENTE.** Il deputato Corsi insiste nelle sue osservazioni?

**CORSI, relatore.** Vi insisto, ed osservo che quel pensionato il quale trovasi, per esempio, nell'Egitto, a Lima, o nelle parti più lontane dell'Europa, e che ebbe un regio decreto che l'autorizza a rimanervi ancora per tre o quattro anni, è indispensabile se si vuole usare giustizia che si gli faccia facoltà di fruire dell'ottenuta licenza.

Il pensionario che ottenne per regio viglietto dal Governo, che era in facoltà di concederlo, il godimento della propria pensione all'estero, ha fatto i suoi conti, ha stabilito i suoi interessi colla sua famiglia in modo da poter rimanere tranquillo per quel dato periodo di tempo, e non deve essere privato di una pensione con una legge retroattiva; per conseguenza io crederei che si dovesse almeno adottare la massima di esentare coloro che con decreto reale sono autorizzati a rimanere all'estero per un termine fisso.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Debbo rettificare due fatti che non sono assolutamente esatti, quantunque non si scostino affatto dal vero. L'autorizzazione della dimora all'estera non si dava con un decreto reale, ma con lettera ministeriale dietro gli ordini di Sua Maestà. L'autorizzazione si dava o per tempo indeterminato, oppure per un anno; eranvene alcune per due anni, ma la maggior parte per un anno solo, ed un certo numero di esse si dava per un tempo indeterminato.

Ma la concessione a tempo indeterminato implica evidentemente la facoltà di determinarlo.

Inoltre io credo che questo progetto non possa aver effetto pratico, giacchè da vari mesi non si è più conceduta autorizzazione se non colla riserva che queste autorizzazioni si intendevano subordinate alle disposizioni legislative che avrebbero potuto emanare relativamente alle pensioni.

**CORSI, relatore.** Domando la parola per far osservare che nello stato trasmesso dal Ministero per alcune autorizzazioni di dimora all'estero vi è scritto in margine: *Conceduta in udienza reale*; per una vi è notata la data del regio brevetto del 1851-53; per un'altra vi è un'altra data di regio viglietto.

Queste saranno forse determinazioni che figureranno diversamente, ma io dovetti considerarle come regi decreti. Del resto io non insisto.

**PRESIDENTE.** Allora io metto ai voti l'articolo quale fu proposto.

(Fatta prova e controprova è adottato.)

Si passerà allo squittinio segreto sul complesso della legge, la quale è così concepita:

« Art. 1. Dal 1° aprile 1854 chiunque provvisto di pensione a carico del bilancio dello Stato eccedente lire 500 rimane oltre quattro mesi continui all'estero, è sottoposto alla ritenenza del 25 per cento durante tutto il tempo della sua dimora fuori Stato, con che però la pensione ridotta non sia minore di lire 500 nette.

« Art. 2. Il pensionario che rimane all'estero, oltre quattro mesi se in Europa, ed un anno se fuori d'Europa, senza darne avviso al sindaco del comune dell'ultima sua residenza, ovvero ad un agente consolare o diplomatico nazionale, perde un'annata di pensione; se lascia trascorrere un anno senza adempiere tale disposizione, decade dalla pensione.

« Art. 3. I pensionari faranno constare al Ministero delle finanze del loro ritorno in patria mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del comune della loro residenza.

« Art. 4. I pensionari presentemente autorizzati a rimanere all'estero sono soltanto tenuti all'osservanza di questa legge trascorso il termine dell'autorizzazione ove esso non ecceda mesi sei, e non vi siano immediatamente soggetti per ispeciali disposizioni contenute nella medesima. Se l'autorizzazione oltrepassa quel termine, ovvero è illimitata, si intenderà ristretta a mesi sei. »

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	117
Maggioranza . . . . .	59
Voti favorevoli . . . . .	61
Voti contrari . . . . .	56

(La Camera adotta.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Discussione del progetto di legge per una pensione alla vedova Dossinier.

2° Discussione del progetto di legge per disposizioni riflettenti le lotterie.